

Proc. n. 91-1/2025 PU



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**IL TRIBUNALE DI MACERATA**  
**SEZIONE CIVILE**

nella persona dei seguenti magistrati:

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| dott. Paolo Vadalà           | Presidente   |
| dott. Andrea Enrico Polimeni | Giudice      |
| dott.ssa Filomena Di Gennaro | Giudice rel. |

nel procedimento iscritto al n. 91-1/2025 P.U. ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto, con atto depositato il 12.09.2025, da:

**Vincenza PERLANGELI**, rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv.  
Piero Paciaroni;

avente ad oggetto: liquidazione controllata del sovraindebitato *ex* artt. 268 e s.s. CCII

**MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE**

1. Con ricorso depositato il 12.09.2025 la sig.ra **Vincenza Perlangeli** ha esposto:



- di versare in condizione di sovraindebitamento conseguente, in via principale, alla cessazione dell'attività di cui era socia accomandante, ma di fatto gestita dall'ex marito (socio accomandatario), dal quale si è legalmente separata nel 2013, e, segnatamente, all'ingente debito fiscale accumulato a sua insaputa dal coniuge, nonché dagli ulteriori debiti contratti da quest'ultimo per investimenti ed operazioni economiche di cui, parimenti, non è stata resa partecipe, ma per i quali è stata, ancora una volta, egualmente chiamata a risponderne avendo formalmente prestato garanzia fideiussoria;
- che nel quinquennio precedente non ha fatto ricorso ad altro 'strumento di cui alla legge 155/2017', né ha 'subito provvedimenti di impugnazione, risoluzione del concordato minore, ovvero, revoca o cessazione di procedura di ristrutturazione dei debiti';
- che Vincenza Perlangeli attualmente lavora come dipendente part-time presso lo studio dentistico G.S.O. S.r.l. e percepisce uno stipendio mensile di 1.200,00 euro circa;
- che sul predetto stipendio grava una trattenuta di 1/5 dovuta al pignoramento presso terzi operato dalla creditrice PURPLE SPV per taluni dei debiti contratti dall'ex marito, ma rispetto ai quali la richiedente aveva prestato fideiussione;
- che il nucleo familiare è altresì composto dalla figlia Alice, economicamente autosufficiente, la quale, seppur in parte, contribuisce alle spese familiari;
- che la ricorrente, dopo aver perso la casa familiare acquistata con l'ex marito, a seguito del pignoramento immobiliare compiuto sulla stessa per debiti contratti dal coniuge e rispetto ai quali ha fatto da garante, risulta contitolare solo di una quota, pari a 4/27, in comunione con la madre ed i fratelli superstiti, dell'abitazione ereditata dal padre, deceduto nel 2017, nonché, nella stessa misura, dell'autovettura Nissan Juke targata EN268KX, sempre (co)acquisita per successione dal defunto genitore;
- che le spese mensili necessarie per soddisfare i bisogni primari propri e dei suoi familiari conviventi dovrebbero essere così quantificate:



| SPESE MENSILI MEDIE  | IMPORTO  |
|----------------------|----------|
| UTENZE               | € 155,00 |
| CONDOMINIO           | € -      |
| ALIMENTARI           | € 250,00 |
| AUTOVETTURE          | € 180,00 |
| VESTIARIO            | € 100,00 |
| IGIENE DELLA PERSONA | € 100,00 |
| SANITARIE            | € 30,00  |
| IGIENE DELLA CASA    | € 50,00  |
| TELEFONIA            | € 25,00  |
| TOTALE               | € 890,00 |

per un totale complessivo di 890,00 euro (mensili);

-che la proponente può rendere disponibile per la composizione della condizione di sovraindebitamento i beni (immobile ed autovettura) acquisiti, seppur in quota, a seguito dell'indicata successione *mortis causa*;

-che il proponendo 'piano di ristrutturazione' prevede, in particolare, l'assegnazione delle suddette quote in favore del fratello Angelo, coerede, il quale si è dichiarato disposto ad offrire la somma complessiva di 5.000,00 euro, da devolversi, perciò, integralmente ai creditori.

Sentito il relatore ed esaminati gli atti, il Collegio, preliminarmente, osserva che sussiste la competenza dell'adito Tribunale, vista la documentazione prodotta in relazione alla residenza familiare, sita in Macerata (MC), in conformità a quanto previsto dall'art. 27 comma 3 CCII.

Il collegio osserva, altresì, che l'art. 269 comma 2 CCII prevede che la domanda con la quale il debitore chiede l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei propri beni debba essere corredata di *'relazione, redatta dall'OCC, che esponga una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustri la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore'*.



Nel caso di specie, tale relazione è stata redatta in un autonomo documento –come impone la richiamata disposizione normativa- ed è stata debitamente sottoscritta dal designato OCC.

Devono ritenersi, pertanto, sussistenti tutti i presupposti per la postulata dichiarazione di apertura della liquidazione controllata del patrimonio della ricorrente atteso che:

è stata resa adeguata indicazione e prova della condizione di sovraindebitamento, nell'accezione tipica di cui all'art. 2 comma 1 nn. 3, 2 ed 1 CCII, tenuto conto, sulla scorta di quanto dedotto dalla richiedente e convalidato dall'OCC della evidente incapacità, con i redditi ed il patrimonio disponibile, ad adempiere i debiti a suo carico, come in atti adeguatamente riportato e compiutamente argomentato;

la relazione redatta dal '*gestore della crisi da sovraindebitamento*', dott.ssa Laura Crucianelli, appare idonea a rendere una sufficiente ricostruzione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della richiedente ed esprime un condivisibile giudizio di completezza e attendibilità della documentazione resa disponibile dalla stessa e dalla quale risulta, altresì, l'adempimento degli oneri informativi previsti dall'articolo 269 comma 3 CCII;

viene resa, pertanto, la pronuncia in dispositivo;

### **P.Q.M.**

letti gli articoli 268 e seguenti del d. l.vo 12.01.2019 n. 14:

-dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di Vincenza Perlangeli, residente in Macerata (MC), Loc. Villa Potenza, alla via Domenico Troili n. 145, richiesta con ricorso depositato il 12.09.2025;

-nomina giudice delegato la dott.ssa Filomena Di Gennaro;

-nomina liquidatore il gestore della crisi, nella persona della dott.ssa Laura Crucianelli, ai sensi dell'art. 270, comma 2 lett. b) CCII;

-ordina alla ricorrente il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori;



- assegna ai terzi che vantano diritti sui beni dei ricorrenti e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di giorni sessanta entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata ovvero, in mancanza, con le forme previste dall'articolo 10 comma 3 CCII, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII;
- ordina la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
- dispone a cura del liquidatore l'inserimento della presente sentenza nel sito internet di questo tribunale e del ministero della Giustizia;
- ordina a cura del liquidatore la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti in tema di pubblicità;
- dispone che la presente sentenza venga notificata alla ricorrente a cura della cancelleria;
- dispone che il liquidatore provveda alla notifica della sentenza ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;

Così deciso in Macerata nella camera di consiglio del 13.09.2025.

Il giudice estensore

dott.ssa Filomena Di Gennaro

Il Presidente

dott. Paolo Vadala

